



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Fallimentare Ufficio di Rimini

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

dott. Rossella Talia	Presidente
dott. Maria Antonietta Ricci	Relatore
dott. Dario Bernardi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso per la dichiarazione di fallimento, nel procedimento iscritto al n. R.G. 2014 presentata da:

FALLIMENTO SRL - CURATORE DOTT.

(C.F.) con il patrocinio dell'avv. I

elettivamente domiciliato in VIA C 47900 RIMINI presso il difensore avv.

IL CASO .it
IMMOBILIARE contro RICCORRENTE SOCIETA'

(C.F. difeso dall'Avv. ^

DEBITORE

a scioglimento della riserva;

rilevato che non sussistono i presupposti per la dichiarazione del fallimento, in quanto difetta in capo alla procedura fallimentare ricorrente la legittimazione a proporre istanza di fallimento, dal momento che a fronte della ferma contestazione mossa dalla difesa della società resistente in ordine alla sussistenza del credito portato dalla fattura n. 91/12 nessuna ulteriore documentazione a supporto è stata prodotta e pertanto non può ritenersi sufficientemente provato il credito in capo all'istante;



- è noto infatti che se il ricorrente non è legittimato viene a mancare uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;

- in sede fallimentare il Tribunale può effettuare un accertamento meramente incidentale sulla fondatezza della posizione creditoria in capo al ricorrente (così Cass. Sezioni Unite n. 1521 del 23/01/2013) inammissibili sono pertanto le istanze istruttorie avanzate dal ricorrente;

- il fallimento _____ s.r.l. ha prodotto in giudizio esclusivamente la fattura n. 91 del 19 dicembre 2012, emessa per euro 142.466,12 a titolo di corrispettivo per lavori di costruzione di un capannone industriale; si tratta di un documento contabile di formazione unilaterale che tuttavia non risulta essere pervenuto presso la società _____ s.r.l, né risulta essere stato registrato nelle scritture contabili di detta società;

- in difetto di documentazione che permetta di identificare con maggiore precisione le condizioni del contratto, i soggetti che parteciparono ai lavori come direttori o progettisti, in assenza di capitolato e di stati avanzamento lavori, non è dato avere alcun riscontro del credito per cui quella fattura è stata emessa;

- l'esistenza di altri ingenti debiti verso soggetti terzi (come si ricava dall'analisi del bilancio della società _____ s.r.l. ove risulta un indebitamento complessivo per oltre 7.206.786,00) è presupposto che va valutato distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito dell'istante, dal momento che i primi rilevano ai fini della valutazione dell'insolvenza, mentre il secondo attiene alla legittimazione del creditore (così da ultimo anche Tribunale di Mantova 26 febbraio 2015).

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 10, 22 l.f.,
rigetta l'istanza di fallimento.

Così deciso in Rimini, nella Camera di consiglio del 11 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Dott. Rossella Talia

